Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **479**.

Modificazioni allo statuto della fondazione di religione « Opera della provvidenza S. Antonio », in Sarmeola di Rubano . . . . Pag. 6895

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **480**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato . . . . Pag. 6895

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Marecchia di Villa Verucchio . . . . Pag. 6895

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo. Pag. 6895

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata . . . . Pag. 6896

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Tessitura Giori & C. S.p.a. di Milano, stabilimento di Casorezzo . . . . Pag. 6896

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi Roncallo di Aulla. Pag. 6896

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni Imperial di Sesto Fiorentino . . . . Pag. 6897

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Graziano & C., stabilimento in Arco . . . . Pag. 6897

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Giselda Bartolozzi di Firenze . . . . Pag. 6897

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta De Medici & Co. S.p.a., in Milano . . . . Pag. 6898

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del calzaturificio Iole di S. Mauro Pascoli . . . . Pag. 6898

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.R.A.L. Industria romagnola articoli di latta di Imola . . . . Pag. 6899

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessiture Carlo Lamperti & Figlio S.p.a., in Vimercate . . . . Pag. 6899

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, in Roma. Pag. 6899

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Milatex, manifattura italiana lane affini di Roma . . . . Pag. 6900

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978 Pag. 6900

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Conceria Ottolina di Esanatoglia . . Pag. 6901

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Falco S.p.a. industrie confezioni di Cardito . Pag. 6902

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1974.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma Pag. 6902

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Classificazione fra le provinciali di trentatre tratti di strade in provincia di Cuneo . . . Pag. 6904

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica . . . Pag. 6905

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica . . Pag. 6905

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Abilitazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti Pag. 6906

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Abilitazione all'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti . . Pag. 6906

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Abilitazione all'Istituto per la ricostruzione industriale a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti . . . Pag. 6906

ORDINANZA MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Organizzazione e svolgimento dei corsi abilitanti speciali riservati agli insegnanti di educazione fisica . Pag. 6907

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 6909

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Gioia del Colle. Pag. 6909

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 6909

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 15 settembre 1972 al 29 settembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 1976/72 Pag. 6910

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorsi a posti di segretario generale vacanti nei comuni di Messina, classe 1ª/A, ed Avellino, classe 1ª/B . . . . . . Pag. 6917

Regione Liguria: Graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia . . . . Pag. 6917

Regione Piemonte: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nella provincia di Vercelli . . . . . Pag. 6918

REGIONI

Regione Piemonte:

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1974, n. **18**.

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura . . Pag. 6919

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **19**.

Provvedimenti urgenti per la zootecnia in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 . . . . . Pag. 6919

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **20**.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974. Pag. 6921

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1974, n. **21**.

Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonchè per il funzionamento di centri di incontro per gli anziani . Pag. 6921

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. **34**.

Interventi a favore dei porti regionali e integrazione della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, e successive modificazioni . . . . Pag. 6922

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. **35**.

Interventi integrativi per l'agevolazione di mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale. Pag. 6923

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 10 OTTOBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Tigalga finanziaria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1974. — **Città di Torino:** Obbligazioni « Città di Torino - Em. 1952 » sorteggiate il 9 luglio 1974. — **Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1974. — **Alfe, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1974. — **Magazzini generali docks piemontesi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1974. — **F.O.M. - Fonderie officine meccaniche, società per azioni, in Favria Canavese (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Obbligazioni « Cartiera di Germagnano 6 % - 1962 - 1ª emiss. » sorteggiate il 12 settembre 1974. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Obbligazioni « Cartiera di Germagnano 6 % - 1962 - 2ª emiss. » sorteggiate il 12 settembre 1974 — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1974. — **I.T.V.P. Istituto Terapeutico Villa Panorama, società per azioni, in Verbania-Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974. — **Industrial Plast Alfonsine, in Alfonsine (Ravenna):** Obbligazioni 6,5 % 1972-1991 sorteggiate il 1° ottobre 1974. — **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 1° ottobre 1974.

(8085)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **479**.

Modificazioni allo statuto della fondazione di religione « Opera della provvidenza S. Antonio », in Sarmeola di Rubano.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 5 e 7 dello statuto della fondazione di religione « Opera della provvidenza S. Antonio », in Sarmeola di Rubano (Padova), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1957, n. 632.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 78. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **480**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in un terreno di effettivi mq 235, disposta dal comune di Montichiari (Brescia), con atto 20 settembre 1972, n. 20997/10648 di repertorio, a rogito notaio Luigi Lechi, da destinare ad ampliamento del fabbricato demaniale in cui hanno sede i locali uffici finanziari.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 88. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Marecchia di Villa Verucchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Calzaturificio Marecchia di Villa Verucchio (Forlì) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Marecchia di Villa Verucchio (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8141)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8146)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8132)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Tessitura Giori & C. S.p.a. di Milano, stabilimento di Casorezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Tessitura Giori & C. S.p.a. di Milano, stabilimento di Casorezzo ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Tessitura Giori & C. S.p.a. di Milano, stabilimento di Casorezzo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8131)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi Roncallo di Aulla.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Laterizi Roncallo di Aulla (Massa Carrara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi Roncallo di Aulla (Massa Carrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8133)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni Imperial di Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Confezioni Imperial di Sesto Fiorentino (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni Imperial di Sesto Fiorentino (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8134)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Graziano & C., stabilimento in Arco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Graziano & C., stabilimento in Arco (Trento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Graziano & C., stabilimento in Arco (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 giugno 1972 è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8129)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Giselda Bartolozzi di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Calzaturificio Giselda Bartolozzi di Firenze ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Giselda Bartolozzi di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8130)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta De Medici & Co. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta De Medici & Co. S.p.a., con sede in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta De Medici & Co. S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8143)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del calzaturificio Iole di S. Mauro Pascoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che il calzaturificio Iole di S. Mauro Pascoli (Forlì) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del calzaturificio Iole di S. Mauro Pascoli (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8144)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.R.A.L. Industria romagnola articoli di latta di Imola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta I.R.A.L. Industria romagnola articoli di latta di Imola ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.R.A.L. Industria romagnola articoli di latta di Imola.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8142)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessiture Carlo Lamperti & Figlio S.p.a., in Vimercate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Tessiture Carlo Lamperti & Figlio S.p.a., con sede in Vimercate (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessiture Carlo Lamperti & Figlio S.p.a., con sede in Vimercate (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8145)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma:

tariffa AIL/60 - per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: Di Vagno

(7913)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Milatex, manifattura italiana lane affini di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Milatex, manifattura italiana lane affini di Roma ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Milatex, manifattura italiana lane affini di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertoldi

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
Giolitti

p. *Il Ministro per il tesoro*
Fabbri

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
De Mita

(8147)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 148 della legge 23 febbraio 1974, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, di cui la prima, all'esterno, comprende le cedole n. 1 e n. 2 di scadenza, rispettivamente, 1° ottobre 1974 e 1° aprile 1975; l'altra, attaccata al corpo del titolo, comprende sei cedole, da quella n. 3, di scadenza 1° ottobre 1975 a quella n. 8, di scadenza 1° aprile 1978.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta un particolare dell'opera di Pierre Paul Rubens: « Romolo e Remo allattati dalla lupa », in formato grande nel corpo del titolo, in formato ridotto in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovoli, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione, a tratteggio finissimo, del quadro « La Campagna Romana » del Cignaroli.

Al centro sul prospetto del corpo del titolo campeggia in carattere grande, colore rosso-mattone, l'indicazione 7 %.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leg-

gerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 7 % - di scadenza 1° aprile 1978 - Legge 23 febbraio 1974, n. 24 e Decreto ministeriale 20 marzo 1974 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1974 - Roma, 1° aprile 1974 - Il Direttore Generale (F. Casalengo) - V. per la Corte dei conti (M. Francese) - Il Primo Dirigente (Crisci) - N. 663.800 di pos. (Serie IV) ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Al centro del prospetto di ogni cedola campeggia in carattere grande, colore rosso-mattone, l'indicazione 7 %.

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente, l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonché, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: Buoni del Tesoro Poliennali 7 % - di scadenza 1° aprile 1978 - Legge 23 febbraio 1974, n. 24 e Decreto Ministeriale 20 marzo 1974. Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonché del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 7 % - B. T. P. 1978 - 7 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso-bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio-lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde-pisello;
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1974
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147

(8020)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Conceria Ottolina di Esanatoglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Conceria Ottolina di Esanatoglia (Macerata) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Conceria Ottolina di Esanatoglia (Macerata).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8148)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Falco S.p.a. industrie confezioni di Cardito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Luigi Falco S.p.a. industrie confezioni di Cardito (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Falco S.p.a. industrie confezioni di Cardito (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8149)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1974.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 29 aprile 1974;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 6, 15, 17, 18, 21 e 23 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE

TITOLO II
SCOPO - CAPITALE - FUNZIONAMENTO

Art. 4. — Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dal fondo di dotazione costituito dagli importi conferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 968;

b) da n. 1250 quote nominative indivisibili di L. 4.000.000 ciascuna, conferite dagli istituti partecipanti;

c) dallo speciale fondo di lire 1 miliardo costituito dagli istituti partecipanti, ai sensi della legge 27 giugno 1961, n. 562, a garanzia delle obbligazioni in circolazione;

d) dai fondi di riserva ordinario e speciali di cui al successivo art. 25.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Art. 6. — L'Istituto federale non raccoglie depositi.

Esso provvede alle operazioni:

a) con il proprio patrimonio e con anticipazioni dello Stato e di enti pubblici;

b) con finanziamenti effettuati dagli istituti partecipanti;

c) con risconto di portafoglio;

d) con cessione di crediti;

e) con emissione di obbligazioni;

f) con emissione di buoni fruttiferi;

g) con altri mezzi forniti da enti e da istituti anche non partecipanti.

TITOLO III

Capo II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15. — Spetta al consiglio di amministrazione:

a) compilare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

c) nominare i componenti del comitato centrale e dei comitati locali di credito, determinandone le funzioni e disciplinandone l'attività;

d) determinare la misura delle medaglie di presenza e dell'indennità di trasferta spettanti ai componenti i comitati locali di credito;

e) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee;

f) deliberare sulle operazioni di credito, fissando altresì i limiti di competenza in materia del comitato centrale di credito, dei comitati locali di credito e del direttore generale;

g) determinare i tassi di interesse per le varie specie di operazioni;

h) deliberare sulla emissione dei titoli obbligazionari e dei buoni fruttiferi, fissandone le condizioni e le modalità, da approvarsi dall'organo di vigilanza;

i) fissare i criteri per le spese di amministrazione, nominare il direttore generale ed il personale di ogni ordine e grado, fissandone i requisiti e gli emolumenti;

l) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonché a transigere, rinunziare e compiere ogni altro atto inerente e conseguente;

m) deliberare sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario, o che l'Istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento totale o parziale dei propri crediti;

n) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali e sulla cancellazione o annotazione di inefficacia delle trascrizioni, nonché sulla rinuncia totale o parziale di pegni o privilegi od altre garanzie;

o) deliberare sulla delega di poteri e sulle facoltà da concedersi alle casse di risparmio partecipanti per il disimpegno del mandato di rappresentanza di cui all'art. 2, secondo comma, nonché sulla facoltà e i poteri di rappresentanza da concedere alle casse stesse in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 2, per promuovere le azioni cautelari e le esecuzioni mobiliari ed immobiliari conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale e per consentire alla cancellazione delle ipoteche, dei privilegi, e alle cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni od altre garanzie, nei casi in cui il credito risulti integralmente estinto o non sia stata perfezionata l'operazione;

p) deliberare in ordine alla istituzione degli uffici di rappresentanza regionali di cui all'art. 2, primo comma;

q) provvedere in genere a tutto quanto occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Le facoltà di cui al punto *n*) del presente articolo possono essere delegate, in tutto o in parte, al comitato centrale di credito, od ai comitati locali di credito.

Capo IV
COMITATO CENTRALE DI CREDITO

Art. 17. — Il comitato centrale di credito è composto:

del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

di altri quattro membri, nominati dal consiglio di amministrazione di cui:

a) due scelti nel proprio seno, uno per ciascuna Regione ove opera l'Istituto esclusa quella di appartenenza del vice-presidente;

b) due fra persone particolarmente esperte del settore agricolo;

del direttore generale dell'Istituto o di chi lo sostituisce a norma dell'art. 21, comma sesto e settimo.

I componenti del comitato centrale di credito, esclusi il presidente, il vice-presidente ed il direttore generale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 18. — Spetta al comitato centrale di credito:

a) deliberare su tutte le operazioni che il consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza o a quella dei comitati locali;

b) deliberare su quanto il consiglio di amministrazione abbia espressamente riservato alla competenza del comitato, nonché, in via d'urgenza, su materie di competenza dello stesso consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

c) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario o su ogni altra questione interessante il finanziamento o l'incremento dell'agricoltura delle provincie del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, per le quali venga interpellato dal consiglio di amministrazione.

Le adunanze del comitato centrale di credito, che dovranno aver luogo almeno una volta al mese, sono valide con l'intervento del presidente o del vice-presidente dell'Istituto, nonché di almeno altri tre membri dei quali almeno uno appartenente al consiglio di amministrazione. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice-presidente dell'Istituto sarà necessaria la presenza di ambedue i membri appartenenti al consiglio di amministrazione dell'Istituto, dei quali il più anziano assumerà la presidenza.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Capo VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 21. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario. La nomina deve riportare il preventivo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore generale, sovraintendendo a tutto il personale dell'Istituto, ne cura la disciplina e vigila il lavoro dei vari uffici. Egli inoltre adempie alle seguenti funzioni:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, nonché alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed in genere cura la esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) delibera sulle operazioni nei limiti della competenza assegnatagli dal consiglio di amministrazione;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato centrale di credito su tutte le domande di sovvenzione di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

f) interviene all'assemblea dei partecipanti, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, adempie alle funzioni di segretario degli organi predetti, prende nota delle deliberazioni e le controfirma con il presidente;

g) risconta, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto, informandone il consiglio di amministrazione alla prima riunione di esso;

h) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale può previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, delegare la firma ad altri dirigenti e funzionari con le modalità e nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue mansioni verranno assunte dal dirigente designato dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento anche di questi le mansioni del direttore generale verranno assunte da altro dirigente designato anch'esso dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla nomina di un vice direttore generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza od impedimento.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 23. — In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e i doveri del personale dell'Istituto federale.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7387)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Classificazione fra le provinciali di trentatre tratti di strade in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano predisposto dall'amministrazione provinciale di Cuneo ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126 ed approvato, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 10 novembre 1959, con decreto ministeriale 9 maggio 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1960, n. 128, è compresa, nell'elenco *D*, l'indicazione delle strade attraversanti abitati in corrispondenza delle « strade provinciali dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Ritenuto che in base alle norme vigenti all'epoca tali attraversamenti erano da considerarsi « comunale »;

Ritenuto che in base alla suddetta legge n. 126 gli attraversamenti stessi vanno, invece, classificati tra le strade provinciali;

Vista la richiesta avanzata in tal senso dall'amministrazione provinciale di Cuneo con lettera 15 luglio 1974, n. 16296 ed il prospetto allegato alla lettera stessa ed aggiornato alla situazione oggi esistente, in cui sono elencate le strade provinciali, i comuni attraversanti e l'estesa di tali attraversamenti così come segue:

Designazione della strada	Comune interessato	Metri
1) Cuneo-Busca-Saluzzo-Confine provincia (per Torino)	Moretta	758
	Faule	316
	Polonghera	594
	Casalgrasso	476
2) Cuneo-S. Albano-Trinità-Narzole-Alba Neive-Confine provincia (per Alessandria)	Trinità	294
	Narzole	439
	Castelletto Stura	358
	Montanera	200
	Ceriolo di S. Albano	170
	Neive	129
	Gallo Grinzane	350
	Barolo	334
3) Confine prov. Torino-Sommariva B.-Bra Narzole-Dogliani-Murazzano-Montezemolo-Bivio strada statale 28	Sommariva Bosco	852
	Cherasco	663
	Narzole	270
	Montezemolo	648
4) Pinerolo-Saluzzo-Savigliano Bra (Roreto)-Pollenzo-Bivio provinciale n. 3	Saluzzo	630
	Savigliano	76
	Savigliano	127
	Marene	383
5) Di Valle Varaita (Verzuolo-Piasco-Venasca-Sampeire	Melle	368
	Frassino	92
6) Magliano Alpi-Carrù-Dogliani-Monforte-Alba	Farigliano	165
	Monforte	136
7) Alba-Cornegliano-Sommariva Perno-Ceresole-Confine provincia Torino	Ceresole	526
	Cornegliano	605
	Sommariva Perno	97
8) Borgo S.D.-Cervasca-Caraglio-Monterosso Grana-Pradleves	Cervasca	148
	Caraglio	641
	Valgrana	162
9) Busca-Dronero	Busca	408
	Morra del Villar	85
	Dronero	136
10) Cuneo-S. Benigno-Tarantasca-Villafalletto	Tarantasca	500
	Villafalletto	408
11) Di Valle Po (Saluzzo-Sanfront-Paesana)	Paesana	714
12) Paesana-Barge-Bagnolo-Confine provincia di Torino per Bibbiana	Paesana	540
	Barge	234
	Bagnolo	108
13) Revello-Envie-Confine provincia Torino per Cavour	Revello	63
	Envie	817
14) Barge-Cardè-Moretta-Murello-Racconigi-Monteu Roero-Canale-Confine provincia Asti e diramazioni per Cardè-Villafranca: Cardè-Saluzzo; Tre Rii-Corneliano	Cardè	309
	Moretta	274
	Cardè	111
	Racconigi	125
	Murello	412
	Caramagna P.te	744
	Sommariva Bosco	123
	Sommariva Bosco	979
	Monteu Roero	374
	Canale	229
15) Racconigi-Casalgrasso-Confine provincia per Pancalieri e diramazione Casalgrasso per Torino	Racconigi	407

Designazione della strada	Comune interessato	Metri
16) Di Valle Velbo (S. Stefano B.-Cravanzana-S. Benedetto Belbo-Passo Vossola e diramazione per Castino, Caso e Case Fontana)	Castino	180
17) Alba-Diano-Bossolasco-Pedaggera-Ceva	Diano d'Alba Bossolasco Ceva Ceva stazione	525 94 187 389
18) Di Valle Mongia (bivio strada statale 29-Mombasiglio-Lisio)	Mombasiglio Lisio	1+123 573
19) Mondovì-Briaglia-Vicoforte-Santuario e diramazione per Monastero Vasco	Vicoforte	1+144
20) Pianfei-Villanova-Frabosa Soprana	Pianfei	272
21) Margarita-Beinette-Chiusa Pesio-S. Bartolomeo e diramazione Beinette-Peveragno	Beinette Peveragno	748 235
22) Castelletto Stura-Morozzo-S. Albano-Magliano Alpi	Castelletto Stura Morozzo	224 61
23) Fossano-Salmour-Narzole	Salmour	139
24) Busca-Rossana-Venasca e diramazione Rossana-Piasco	Venasca	116
25) Di Valle Bronda (Saluzzo-Pagno-Brondello)	Saluzzo Pagno	150 135
26) Cavallermaggiore-Bra	Cavallermaggiore Bra	361 717
27) Canove-Govone-Confine provincia Asti e diramazione a S. Martino Alfieri	Govone Govone	321 693
28) Mussotto-Guarene-Castellinaldo e Vezza-Castagnito-Magliano Alfieri	Guarene Castagnito Castellinaldo	738 321 377
29) Ceva-Paroldo-Monesiglio	Ceva	450
30) Dogliani-Somano-Bossolasco e diramazione per Cissone	Dogliani	328
31) Bra-La Morra-Monchiero	La Morra	306
32) Piozzo-Carrù-Clavesana-Bivio strada provinciale n. 6	Clavesana	817
33) S. Michele M.vi-Niella Tanaro-Lesegno-Castellino	Niella Tanaro Lesegno	1+328 404
	Totale . . . km.	32+563

Ritenuto che i tratti stradali di cui sopra possono essere classificati provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i tratti stradali di cui alle premesse per una lunghezza complessiva di km. 32 + 563 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7908)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7992)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7993)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Abilitazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 9 luglio 1974, con la quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7991)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Abilitazione all'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 28 maggio 1974, con la quale l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto regionale per il finanziamento alla industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7990)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Abilitazione all'Istituto per la ricostruzione industriale a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 10 luglio 1974, con la quale l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8173)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 settembre 1974.
Organizzazione e svolgimento dei corsi abilitanti speciali riservati agli insegnanti di educazione fisica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, art. 16;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le ordinanze ministeriali 6 maggio 1972, 5 agosto 1972 e 7 agosto 1972;

Ordina:

Art. 1.

Nell'anno scolastico 1974-75 saranno svolti corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di educazione fisica nelle scuole secondarie (classe 26), riservati agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato di educazione fisica, i quali abbiano conseguito il diploma degli istituti superiori di educazione fisica a norma della legge 19 ottobre 1970, numero 832.

Detti corsi a carattere teorico-pratico sono intesi a favorire, nella visione democratica della società e della scuola, la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, nonchè a promuovere l'approfondimento culturale della disciplina dell'educazione fisica e la conoscenza della relativa didattica.

Essi avranno caratteristiche analoghe ai corsi speciali, disciplinati dalle ordinanze ministeriali citate nelle premesse, in particolare, nella durata, nei criteri di organizzazione, nonché nei programmi.

Art. 2.

Le domande di partecipazione ai corsi, in carta legale, dovranno essere presentate, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al capo d'istituto.

L'aspirante, il quale presta servizio in più di una scuola, presenterà la domanda al capo d'istituto presso il quale ha un maggior numero di ore.

La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni relative all'identità dell'aspirante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonchè alla sua posizione di avente titolo alla frequenza dei presenti corsi: possesso del diploma degli istituti superiori di educazione fisica (conseguito non prima della sessione estiva dell'anno accademico 1972-73), godimento di incarico a tempo indeterminato dal 1969-70 o di incarico annuale nel 1968-69, o 1967-68, ai sensi dell'art. 1, primo, secondo, terzo comma, della legge 19 ottobre 1970, n. 832.

Non sono in possesso di incarico a tempo indeterminato, come da precisazioni della C.M. 21 settembre 1970, n. 284, gli insegnanti che abbiano prestato servizio usufruendo della non licenziabilità a norma dell'art. 2, penultimo comma, della legge 26 luglio 1970, n. 571.

Il capo d'istituto autenticherà la firma dell'aspirante e ne attesterà il possesso dei requisiti per l'ammissione al corso, qualora il possesso di detti requisiti risulti dagli atti della scuola; in caso diverso, il candidato dovrà allegare alla domanda la documentazione occorrente.

Il capo d'istituto, il giorno successivo ai termini su indicati, trasmetterà le domande al sovrintendente del competente ufficio scolastico regionale o interregionale, con l'indicazione del numero delle domande presentate.

Art. 3.

I corsi, i quali inizieranno in data che sarà successivamente stabilita, avranno la durata complessiva di 150 ore tra lezioni teoriche e le altre attività previste nei piani di studio.

Le prime cinquanta ore saranno distribuite nel corso dell'anno scolastico; le altre cento saranno impegnate per il periodo continuativo di un mese, che avrà inizio immediatamente dopo il termine delle lezioni.

Il calendario delle attività verrà fissato dai corpi docenti previe comuni intese con i discenti, avuto riguardo agli ordinari impegni d'istituto cui non possono essere distolti né i docenti, né i discenti stessi.

Il numero delle ore di lavoro giornaliero non può essere superiore a cinque.

Art. 4.

Valutato il numero degli aspiranti, le commissioni di cui all'art. 4 e all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, formuleranno il piano istitutivo dei corsi, seguendo criteri di decentramento territoriale. A tal fine, la regione potrà essere divisa in unità territoriali minori intorno ad un centro, prescelto, tenendo conto delle istituzioni scolastiche esistenti nel centro delle possibilità ricettive, della presenza di attrezzature e, soprattutto, della accessibilità delle sedi di servizio degli ammessi. Tali unità territoriali possono comprendere anche località di province diverse della stessa regione.

La sede dei corsi, ove possibile, sarà quella degli istituti superiori di educazione fisica che hanno organizzato i corsi per il conseguimento del prescritto titolo di studio.

A ciascun corso saranno assegnati in media da sessanta ad ottanta partecipanti. I corsi saranno istituiti su base regionale e per le province di Trento e Bolzano, su base provinciale, anche quando gli ammessi a ciascun corso in tutta la regione siano meno di sessanta, purchè il loro numero non sia inferiore a venti.

Quando il numero degli iscritti ad un corso sia inferiore a venti, essi saranno assegnati a cura degli stessi sovrintendenti ai corsi funzionanti nelle regioni vicine, avuto riguardo ai desideri degli interessati.

Appositi corsi saranno organizzati nella provincia di Bolzano e nella regione del Friuli-Venezia Giulia, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua diversa da quella italiana.

I piani istitutivi formulati dalle commissioni regionali o provinciali saranno inviati a questo Ministero, per conoscenza, entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Formulato il piano istitutivo dei corsi, le commissioni regionali o provinciali procederanno alla nomi-

na dei docenti, i quali saranno scelti preferibilmente tra gli insegnanti degli istituti superiori di educazione fisica, o da questi proposti.

Per ciascun corso saranno nominati tre o più docenti, dei quali almeno uno insegnante negli istituti superiori di educazione fisica ed uno qualificato, a livello universitario, nelle scienze dell'educazione.

In considerazione della limitata disponibilità nello ambito locale di docenti qualificati, gli stessi, in specie quelli di discipline dell'educazione, potranno essere nominati anche in più corsi, particolarmente in quelli aventi un numero minore di partecipanti.

Nella prima riunione il corpo docente dei singoli corsi, fermo restando il carattere unitario della sua funzione e della conseguente attività in tutti i momenti dello svolgimento del corso, nominerà nel proprio seno un coordinatore responsabile.

Nella concreta realizzazione delle attività del corso, i docenti si avvarranno della collaborazione dei partecipanti. Dette attività, in aderenza alle finalità previste dalla legge, saranno armonicamente articolate in lezioni teoriche, gruppi di studio, seminari, esercitazioni ed eventuali visite.

Art. 6.

I corpi docenti dei singoli corsi, appena costituiti secondo i criteri sopra indicati, provvederanno alla formulazione dei piani di studio, secondo le linee direttive dettate da questo Ministero per i comuni corsi speciali, relativi alla classe di abilitazione 26, e trasmesse agli Uffici scolastici regionali con C.M. 24 luglio 1972, prot. 968 A./5. Varranno altresì, le direttive generali e le indicazioni metodologiche comuni a tutte le classi di abilitazione, nonchè le direttive ministeriali che presiedono alla trattazione dei problemi fondamentali delle scienze e dell'educazione, anch'esse inviate in allegato alla ministeriale su citata.

In tali autonome attribuzioni i corpi docenti avranno riguardo ai chiarimenti contenuti nella C.M. 26 settembre 1972, n. 274.

I piani di studio verranno trasmessi alla commissione regionale o provinciale, entro la data stabilita dal sovrintendente scolastico in relazione alle esigenze organizzative dei corsi istituiti nella regione.

Le proposte s'intendono approvate, qualora la commissione regionale o provinciale non comunichi le proprie osservazioni entro i quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto le proposte medesime.

In ogni caso i piani di studio devono essere approvati, con approvazione espressa o con la procedura di cui al precedente comma, prima dell'inizio del corso.

Art. 7.

Il piano istitutivo dei corsi sarà comunicato alle istituzioni scolastiche della regione.

Quando, in relazione al numero degli ammessi, nella regione si istituiscono più corsi, l'assegnazione a ciascun corso è disposta tenendo conto della dislocazione delle scuole di appartenenza degli interessati; conseguentemente non sarà necessario l'invio di singole lettere d'ammissione e coloro che, avendo presentato domanda di partecipazione ai corsi, non siano stati espressamente esclusi con provvedimento motivato del sovrintendente scolastico, vi si intendono senz'altro ammessi.

Il provvedimento d'esclusione dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei corsi, con l'indicazione che può essere impugnato con ricorso gerarchico al Ministero, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza di requisiti d'ammissione sarà accertata dopo l'inizio dei corsi o anche dopo la conclusione degli esami finali.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva al corso o alla sua ulteriore frequenza, fino alla partecipazione alle prove finali.

Art. 8.

I partecipanti ai corsi i quali, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, abbiano fatto un numero di assenze dalle lezioni e dalle altre attività previste, superiore ad un quarto, saranno esclusi dall'ulteriore frequenza del corso e dalle prove finali.

Su proposta del corpo docente, l'esclusione sarà disposta dal sovrintendente scolastico.

L'aspirante che si trovi in servizio militare in regione diversa da quella della propria scuola, può chiedere di frequentare il corso nella regione in cui presta quel servizio.

In tal caso, la domanda di partecipazione, corredata di un attestato del servizio militare, sarà diretta al sovrintendente di quell'ufficio regionale, sempre per il tramite del capo d'istituto, il quale attesterà, oltre ai requisiti d'ammissione, la posizione di stato conseguente al servizio di leva.

Analogamente, se l'iscritto ad un corso venga chiamato a prestare servizio militare in regione diversa, da quella della propria scuola, può chiedere, almeno non oltre un mese dall'inizio delle lezioni, di frequentare il corso nella regione in cui presta servizio militare: la istanza dovrà essere inviata al sovrintendente di titolarità, il quale, attestato il possesso dei titoli per il trasferimento, curerà che l'istante venga depennato dagli iscritti ai corsi di propria competenza.

In pari modo si procede per gli aspiranti o gli iscritti ai corsi i quali soggiornino in regione diversa da quella di titolarità dell'incarico, per determinate situazioni, rigorosamente documentate, di sospensione dal servizio attivo, quali l'aspettativa per ragioni di salute, il congedo di maternità, la titolarità di contratti quadriennali stipulati dall'università o di assegni biennali di formazione scientifica o didattica, sempre che l'aspirante mantenga l'incarico a tempo indeterminato a norma della legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 9.

Con successiva ordinanza saranno stabilite le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione e fissati i termini per la presentazione della relativa domanda di ammissione.

Nei riguardi dei docenti vige il trattamento economico previsto, per le giornate di effettiva attività nello svolgimento dei corsi, dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

(8190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gerard Serre, console generale della Francia a Napoli.

(7899)

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giampiero Battista, console onorario dell'Ecuador a Bologna.

(7900)

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Basil Lardicos, vice console dell'Australia a Milano.

(7901)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Gioia del Colle

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Mottola della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Gioia del Colle con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 4 febbraio 1974, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ediz. straord. n. 49 del 20 febbraio 1974.

(7917)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 7 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	664,50	664,50	664,20	664,50	662,25	664,50	664,40	664,50	664,50	664,50
Dollaro canadese .	675,30	675,30	674,50	675,30	672,50	675,30	675,15	675,30	675,30	675,30
Franco svizzero .	227,30	227,30	227,80	227,30	223,90	227,30	227,35	227,30	227,30	227,30
Corona danese . .	109,90	109,90	109,80	109,90	108,20	109,95	109,83	109,90	109,90	109,90
Corona norvegese . .	121,74	121,74	121,70	121,74	119,80	121,70	121,74	121,74	121,75	121,70
Corona svedese .	151,10	151,10	151 —	151,10	148,80	151,10	151,05	151,10	151,10	151 —
Fiorino olandese	248,90	248,90	248,70	248,90	245,50	248,90	248,70	248,90	248,90	248,90
Franco belga	17,1925	17,1925	17,17	17,1925	16,85	17,18	17,18	17,1925	17,19	17,19
Franco francese . .	139,88	139,88	139,90	139,88	139 —	139,85	139,88	139,88	139,88	139,85
Lira sterlina . . .	1552 —	1552 —	1551 —	1552 —	1544 —	1552,50	1552 —	1552 —	1552 —	1552 —
Marco germanico . . .	254,515	254,515	254,80	254,515	250 —	254,50	254,40	254,515	254,51	254,50
Scellino austriaco . .	35,78	35,78	35,75	35,78	35,20	35,75	35,785	35,78	35,78	35,75
Escudo portoghese .	26,09	26,09	26 —	26,09	25,70	26,05	26,065	26,09	26,09	26 —
Peseta spagnola . . .	11,5740	11,574	11,58	11,5740	11,51	11,60	11,58	11,5740	11,57	11,55
Yen giapponese . . .	2,2190	2,219	2,24	2,2190	2,21	2,21	2,2170	2,2190	2,21	2,21

Media dei titoli del 7 ottobre 1974

Rendita 5 % 1935	93,350
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,425
» 5 % (Ricostruzione)	86,100
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	86,900
» 5 % (Città di Trieste) . . .	85,400
» 5 % (Beni esteri)	84,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	82,875
» 5,50 % » » 1968-83 . .	82,450
» 5,50 % » » 1969-84 . .	87 —
» 6 % » » 1970-85 .	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87 . .	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) . .	86,900
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,150
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	86 —
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	83,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	84,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	84,325
» poliennali 7 % 1978	92,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1974

Dollaro USA	664,45
Dollaro canadese	675,225
Franco svizzero	227,325
Corona danese	109,865
Corona norvegese	121,74
Corona svedese	151,075
Fiorino olandese	248,80
Franco belga	17,186
Franco francese	139,88
Lira sterlina	1552 —
Marco germanico	254,457
Scellino austriaco	35,782
Escudo portoghese	26,077
Peseta spagnola	11,577
Yen giapponese	2,218

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 settembre 1972 al 29 settembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 1976/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
	I. iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,70
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità . .		0,85
	- le altre destinazioni . . .		1,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità . . .		1,60
	- le altre destinazioni		2,70
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % . .	0130 31	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,80
	- le altre destinazioni		3,90
	2 superiore a 4 % .	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,90
	- le altre destinazioni . .		4,00
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1 inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	0,45
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	1,60
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % . .	0150 31	1,60
	2 superiore a 4 %	0160 00	1,60
	ex B altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	12,20
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . .	0200 20	20,00
	II superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	24,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	0300 20	44,40
	III. superiore a 45 %	0400 00	51,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 % . .	0620 00	5,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	24,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . ..	0720 40	38,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	39,90
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	41,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %. . .	0920 20	53,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	5,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	24,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	1120 40	38,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	39,90
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	41,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . .	1320 20	53,70
	III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole mettaliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	1420 20	11,35
	2. altri	1520 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	11,35
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	13,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	24,40
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	1620 60	44,40
	2. superiore a 45 %	1720 00	51,00
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,0500 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,3990 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,5370 (1) per kg
	2 non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,3990 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,5370 (1) per kg
	ex II. latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	3,00 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	11,35 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	3,00 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	11,35 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1220 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,2440 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,4440 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,5100 (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg .	3110 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7) . .		103,00
	- le altre destinazioni . .		106,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.03 (*segue*)	(III) altri	3110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	132,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		12,80
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		25,80
	- le altre destinazioni		48,80
	ex C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	40,50
	D. formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (segue)	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32.70
	- le altre destinazioni		42,70
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,50
	- le altre destinazioni		50,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	50,60
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	65,60
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	50,60
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		47,10

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		47,10
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore a 48 %	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	8,80
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		17,20
	(cc) uguale o superiore a 39 %:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,40
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		33,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		39,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % .	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,40
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % .	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7) . .		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera . . .		11,80
	- le altre destinazioni . .		42,80
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	39,50

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio, o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3 aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %,	5700 10	7,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	9,30
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	10,80
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	10,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	10,80

N.B. — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » le destinazioni seguenti: la zona *D*, la zona *E*, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonchè le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 15 settembre 1972 al 29 settembre 1972 è di lire 31,25 (regolamento (CEE) n. 1883/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 15 settembre 1972 al 29 settembre 1972 è di lire 31,25 (regolamento (CEE) n. 1883/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

(*a*) latte scremato in polvere,

(*b*) farina di pesce e

(*c*) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124) oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale vacanti nei comuni di Messina, classe 1ª/A, ed Avellino, classe 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 17300.11.48 in data 3 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 13 settembre 1973, con il quale è stato indetto, tra altri, il concorso per il posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di Messina;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1974 con il quale, a seguito della rettifica del dato della popolazione legale residente nel comune di Messina in 250.656 unità, il comune anzidetto è stato incluso tra quelli della classe 1ª/*A*;

Considerato che si rende, pertanto, necessario revocare il concorso indetto con il sopraindicato decreto ministeriale in data 3 settembre 1973 ed indire nuovo concorso per la nomina del titolare di quella segreteria generale;

Considerato, inoltre, che risulta vacante la segreteria generale del comune di Avellino della classe 1ª/*B*;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 17300.11.48 in data 3 settembre 1973 è revocato per la sola parte concernente il bando di concorso per il posto di segretario comunale generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Messina.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali del comune di Messina della classe 1ª/*A* nonchè del comune di Avellino della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi al suddetto concorso, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 30 novembre 1974 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla amministrazione provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dello aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 28 settembre 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(8157)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'
SICUREZZA SOCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1139 in data 19 giugno 1973, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Riccò del Golfo (capo consorzio), Beverino e Pignone, vacante al 30 novembre 1972, in provincia di La Spezia;

Visto il provvedimento di questo assessorato n. 1545 del 31 luglio 1973, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta n. 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Giorgi Mario	punti	75,035
2. Polleschi Mario .	»	57,500
3. Gabarello Alberto	»	57,410
4. Roggia Giovanni	»	54 —
5. Peveri Franco	»	52 —
6. Nardi Alfredo	»	51 —
7. Minelli Pierluigi .	»	50 —

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei comuni interessati.

Genova, addì 10 settembre 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 14 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posto di veterinario consorziale di Riccò del Golfo, Beverino e Pignone in provincia di La Spezia, bandito con decreto del presidente della giunta regionale ligure n. 1139 in data 19 giugno 1973;

Ritenuto di dover dichiarare il concorrente classificatosi al primo posto nella graduatoria di che trattasi vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Riccò del Golfo, Beverino e Pignone;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta n. 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

Il dott. Giorgi Mario, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso in premessa indicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Riccò del Golfo, Beverino e Pignone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei comuni interessati.

Genova, addì 10 settembre 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(8159)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nella provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 913 in data 26 giugno 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del macello comunale di Biella;

Visto il successivo proprio decreto n. 2190 del 31 dicembre 1973, con il quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto concorso;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni pervenute per la costituzione della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il proprio precedente decreto n. 3359 del 18 settembre 1974, con il quale il dott. Sergio Simonelli, veterinario capo, direttore del pubblico macello di Vercelli, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Membri:

Battaglia dott. Giuseppe, primo dirigente, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Mena dott. Dante, veterinario provinciale di Novara;

Guarda prof. Franco, docente di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria della Università di Torino, scelto nell'ambito della terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Vercelli;

Monti prof. Franco, docente di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino;

Simonelli dott. Sergio, veterinario capo, direttore del pubblico macello di Vercelli.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Vercelli, della prefettura di Vercelli e del comune di Biella.

Vercelli, addì 18 settembre 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GERMINETTI

(7810)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1974, n. **18.**

Interventi per lo sviluppo dell'agricotura.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *luglio* 1974)

IL COMITATO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, per l'anno 1974, il limite d'impegno di 2.800 milioni ai fini della concessione, nella misura e con le modalità di cui agli articoli 9 e 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, del contributo negli interessi sui mutui trentennali relativi a strutture zootecniche, case di abitazione per coltivatori diretti, altri miglioramenti fondiari e alle strutture zootecniche associative di produzione, nonchè sui mutui trentennali integrativi per le strutture agricole e zootecniche associative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, con estensione del contributo medesimo ad un periodo massimo di preammortamento di un biennio.

Art. 2.

E' autorizzato, per l'anno 1974, il limite d'impegno di 500 milioni ai fini della concessione, nella misura e con le modalità di cui all'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del contributo negli interessi dei mutui trentennali per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

E' autorizzato, per l'anno 1974, il limite d'impegno di 350 milioni ai fini della concessione, nella misura e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi costanti quinquennali per i prestiti relativi all'acquisto di bestiame ed attrezzature zootecniche.

Art. 4.

E' autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 500 milioni per la concessione, nella misura e con le modalità di cui allo art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi in conto capitale per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree, erbacee e frutticole.

Art. 5.

E' autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 1.000 milioni per la concessione, nella misura e con le modalità di cui all'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè alle altre norme legislative che vi sono richiamate, di contributi in capitale per opere di miglioramento fondiario e di bonifica integrale e montana.

Art. 6.

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, valutati in 3.650 milioni per l'anno 1974, si provvede utilizzando una quota, di pari ammontare, dell'assegnazione spettante alla regione Piemonte in base al riparto, per lo stesso anno 1974, del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, lo stanziamento di cui al cap. 1401 sarà ridotto di una quota pari a 3.650 milioni, la quale sarà iscritta:

per la parte di 2.800 milioni nel cap. 1332, « Contributi costanti trentennali negli interessi sui mutui relativi a strutture zootecniche, case di abitazione per coltivatori diretti, altri miglioramenti fondiari e strutture zootecniche associative di produzione, nonchè negli interessi sui mutui integrativi per le strutture agricole e zootecniche associative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti »;

per la parte di 500 milioni, nel cap. 1333, « Contributi costanti trentennali negli interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina »;

per la parte di 350 milioni, nel cap. 1336, « Contributi costanti quinquennali negli interessi sui prestiti relativi allo acquisto di bestiame ed attrezzature zootecniche ».

Agli oneri relativi alle conseguenti annualità, valutati in 3.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978, in 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 2003 ed in 2.800 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si farà fronte mediante l'iscrizione di tali somme nei capitoli 1332, 1333 e 1336 del bilancio dei corrispondenti anni, a valere sulla quota spettante alla regione Piemonte in base al riparto del fondo relativo al finanziamento dei piani regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'onere di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 4 della presente legge, si provvede con lo stanziamento, di pari importo, di cui al cap. 1330 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

All'onere di 1.000 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 5 della presente legge, si provvede con lo stanziamento, di pari ammontare, di cui al cap. 1331 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **19.**

Provvedimenti urgenti per la zootecnia in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*11 *luglio* 1974)

IL COMITATO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopi

La regione Piemonte, per l'attuazione dei « Provvedimenti urgenti per la zootecnia » di cui all'art. 2 legge 118 del 18 aprile 1974 e nel quadro dei principi stabiliti dai punti 2 e 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, istituisce, a favore di imprenditori agricoli singoli od associati con priorità alle imprese familiari diretto-coltivatrici, premi di nascita, di ingrasso e allevamento e prestiti per l'acquisto di bestiame nonchè contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono riservati ad allevatori le cui aziende abbiano una capacità produttiva di almeno il 60% o il 40% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato; se poste rispettivamente in pianura od in collina e montagna.

Sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni; zone di collina quelle così classificate nei decreti ministeriali 7 novembre 1961 e 23 marzo 1963 che potranno essere modificate con provvedimento del consiglio regionale su proposta della giunta; zone di pianura le restanti.

Art. 2.

Premio di nascita e di ingrasso

Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 è concesso un premio di nascita e di ingrasso di L. 50.000 per ogni capo bovino nato in azienda destinato alla produzione di carne, e allevato fino al peso di 400 kg se maschio e di 350 kg se femmina, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.

Il premio è concesso anche per i vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che sia dimostrata la permanenza nell'azienda del beneficiario per almeno sei mesi ed abbiano raggiunto le condizioni richieste al precedente comma.

L'agevolazione è accordata per un numero massimo di 30 capi per ogni imprenditore, e senza limiti per le stalle sociali.

Il premio è corrisposto in unica soluzione ed in via anticipata alla nascita o all'acquisto, sempre che si tratti di capi nati dopo l'entrata in vigore della presente legge o comunque non prima del 30 giugno 1974.

Art. 3.

Premio di nascita e di allevamento di bestiame bovino femminile da rimonta

Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, è concesso un premio di nascita e di allevamento di L. 70.000 per ogni vitella destinata alla rimonta, nata in azienda o eccezionalmente acquistata entro i primi 4 mesi di vita e portata fino al parto o alla eruzione dei denti picozzi da adulto.

Il bestiame deve risultare immune da tubercolosi e da brucellosi e deve fare parte di allevamento che aderisce ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle vigenti leggi.

L'agevolazione è accordata per un numero massimo di 30 capi per ogni imprenditore, e senza limiti per le stalle sociali.

Il premio è corrisposto in unica soluzione ed in via anticipata alla nascita o all'acquisto sempre che si tratti di capi nati dopo l'entrata in vigore della presente legge o comunque non prima del 30 giugno 1974.

Art 4.

Contributi su spese di gestione delle cooperative

L'amministrazione regionale concede contributi nelle spese di gestione fino all'80% del loro ammontare in favore delle cooperative di servizio previste all'art. 3 della legge 18 aprile 1974.

Art. 5.

Agevolazioni creditizie per l'acquisto di bestiame

a) Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, i cui allevamenti aderiscono ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti, sono concessi contributi in conto interessi su prestiti triennali per l'acquisto di giovane bestiame bovino da destinare alla riproduzione, proveniente da stalle indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.

b) A favore di imprenditori agricoli singoli o associati sono pur concessi contributi in conto interessi su prestiti triennali per l'acquisto di giovane bestiame da destinare all'ingrasso.

L'agevolazione di cui al comma precedente è accordata per un numero di vitelli pari al bestiame femminile posseduto in età di riproduzione e comunque non superiore a cinquanta capi annui per ogni imprenditore.

L'interesse annuale a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3%, restando a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra tale tasso e quello praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

I prestiti previsti al presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 6.

Procedure

Le domande per le agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3, devono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita o dall'acquisto, accompagnate da fotocopia della bolletta di fecondazione naturale o artificiale della bovina madre, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126.

Analogo documento deve essere presentato relativamente al soggetto femminile portato alla gravidanza di cui all'art. 3, punto *b*).

Le domande di cui al primo comma devono contenere l'impegno a portare i vitelli alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Tutte le istanze relative alle agevolazioni previste dalla presente legge dovranno essere presentate ai competenti uffici dell'assessorato all'agricoltura, i quali cureranno tutti gli adempimenti istruttori.

La concessione delle agevolazioni viene deliberata dalla giunta regionale.

L'amministrazione regionale, per l'attuazione della presente legge può avvalersi degli uffici di enti locali e della collaborazione degli stessi e di altri enti, nonchè di associazioni ed istituti interessati, convenendo i relativi rimborsi di spesa.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità.

Art. 8.

Restituzioni e sanzioni

Come previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118, è vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto l'impegno di allevamento o di ingrasso.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 per ciascun capo, in relazione alla gravità del fatto e all'eventuale carattere di recidività. E' disposta in ogni caso la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Restano comunque salve le sanzioni previste dal codice penale e da altre leggi speciali.

Art. 9.

Spese generali

Le spese generali per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono fissate nella misura massima del 2% dei limiti di impegno di cui all'art. 10.

Tali spese comprendono anche il rimborso degli oneri sostenuti dagli enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art 6.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei premi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 3.000 milioni.

Per la concessione dei premi di cui all'art. 3 è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 2.000 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 100 milioni.

Per la concessione dei contributi costanti triennali relativi ai prestiti di cui all'art. 5, lettera *a*), sono autorizzati il limite d'impegno, di 150 milioni per l'anno 1974 e le conseguenti annualità, di pari ammontare, per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

Per la concessione dei contributi costanti triennali relativi ai prestiti di cui all'art. 5, lettera *b*), sono autorizzati il limite d'impegno di 100 milioni per l'anno 1974 e le conseguenti annualità, di pari ammontare, per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

All'onere di 5.350 milioni per l'anno 1974 si provvede utilizzando l'intera quota che risulterà attribuita alla regione Piemonte in base al riparto dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118, e la quota attribuita alla Regione per l'anno 1974 sui fondi di cui alla legge statale 7 agosto 1973, n. 512, fino alla concorrenza della parte disponibile di 2.750 milioni, nonchè, occorrendo, la parte disponibile della somma spettante alla Regione per l'anno medesimo in base al riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione dell'entrata dall'anno 1974, lo stanziamento di cui al cap. 18 sarà conseguentemente aumentato in misura pari all'intera quota di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa, lo stanziamento di cui al cap. 1402 sarà conseguentemente ridotto fino alla concorrenza della disponibilità di 2.750 milioni, ivi esistente, e lo stanziamento del cap. 1401 sarà ridotto ove occorra, in misura pari alla differenza tra l'ammontare di 5.350 milioni e la somma delle quote di cui al sesto comma.

Nello stato di previsione, la spesa di 5.350 milioni, autorizzata ai sensi della presente legge, sarà iscritta:

per la parte di 3.100 milioni, nel cap. 1339 « Provvedimenti urgenti per la zootecnia. Premi di nascita e di ingrasso di bestiame bovino, nonchè contributi nelle spese di gestione alle cooperative di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1974, n. 118 »;

per la parte di 250 milioni, nel cap. 1340 « Provvedimenti urgenti per la zootecnia. Contributi costanti triennali negli interessi dei prestiti per l'acquisto di bestiame destinato all'ingrasso od alla riproduzione »;

per la parte di 2.000 milioni, nel cap. 1341 « Provvedimenti urgenti per la zootecnia. Premi di nascita e di allevamento di bestiame bovino femminile da rimonta ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri di cui al quarto e quinto comma, per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 1340, con la denominazione di cui sopra e con lo stanziamento di 250 milioni, a valere sulle quote di riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettanti alla Regione per gli anni medesimi.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 11.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 luglio 1974

OBERTO TARENA

(7272)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 20.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 dell'11 luglio* 1974)

(7273)

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1974, n. 21.

Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonchè per il funzionamento di centri di incontro per gli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 6 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La Regione, in attesa della riforma dei servizi sociali, al fine di promuovere servizi alternativi rispetto all'accoglimento in istituto, favorendo la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale degli anziani, degli inabili e dei minori in contingente situazione di carente assistenza familiare, eroga contributi a comuni, consorzi di comuni e comunità montane.

I contributi sono assegnati in proporzione agli oneri assunti per l'attività di aiuto domestico e per l'assistenza infermieristica domiciliare, svolte da collaboratrici familiari e da personale infermieristico, nonchè per le spese di gestione di centri di incontro per gli anziani.

Art. 2.

Enti beneficiari

I contributi possono essere concessi a comuni e consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti, comunità montane e consorzi di almeno otto comuni che dimostrino di aver istituito il servizio sociale professionale.

Art. 3.

Servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare all'anziano, all'inabile ed al minore costituisce un'alternativa all'accoglimento degli stessi in ambienti comunitari.

Il contributo della Regione per il servizio di cui al precedente comma è determinato entro la misura massima del 60% del costo del personale di cui all'art. 1.

Art. 4.

Centri di incontro

I centri di incontro per gli anziani devono essere organizzati a livello residenziale e fornire servizi integrati di ristoro e di animazione. Tali centri devono essere, di norma, attigui od annessi ad altri centri sociali, ricreativi o culturali.

Il contributo della Regione è determinato entro la misura massima del 50% del costo di gestione, costituito dalle spese relative al personale, all'affitto, al riscaldamento ed alla manutenzione ordinaria dei locali.

Art. 5.

Modalità di gestione

Gli enti, di cui all'art. 1, possono effettuare i servizi di cui agli articoli 3 e 4 sia con gestione diretta, sia mediante convenzione con enti ed istituzioni pubbliche e private.

Gli stessi enti per la gestione dei servizi previsti dalla presente legge, si avvalgono della partecipazione di rappresentanti degli utenti e delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

Art. 6.

Procedure

Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, devono presentare, entro il 30 settembre dall'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda al presidente della giunta regionale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio, del numero e della qualifica del personale addetto, nonchè dell'onere di spesa relativa.

Sulla scorta degli elementi, di cui al comma precedente, la giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la entità dei contributi a favore degli enti che possono essere ammessi al beneficio, in base ai seguenti critèri di priorità:

1) percentuale del numero degli assistiti sul totale della popolazione residente;

2) indice di invecchiamento della popolazione;

3) popolazione residente.

Le richieste di contributo relative all'anno 1974 devono essere inviate entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni anno, entro il 31 marzo, gli enti ammessi ai contributi, devono inviare all'amministrazione regionale il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nello esercizio precedente.

Art. 7.

Norme in deroga

Per i comuni ed i consorzi di comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono direttamente con appositi stanziamenti nel proprio bilancio servizi disciplinati dagli articoli precedenti, si prescinde dai limiti stabiliti all'art. 2.

Le collaboratrici familiari, il personale infermieristico e dei centri di incontro che, alla suddetta data, siano alle dipendenze dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, in base a formali provvedimenti, possono essere inquadrati nei ruoli organici, con le modalità previste dai singoli regolamenti, in deroga ai limiti d'età.

Art 8.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1974 e di 800 milioni per ciascuno degli anni 1975 e successivi.

All'onere di 400 milioni per l'anno 1974 si fa fronte con una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, il cap. 530, con la denominazione « *Contributi ad enti locali nelle spese per* l'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonchè per il funzionamento di centri di incontro per gli anziani » e con lo stanziamento di 400 milioni.

Al maggior onere di 400 milioni, ricadente nell'anno 1975 ed in quelli successivi, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della residua disponibilità, di 1.560 milioni, derivante dalla cessazione dell'onere di cui al cap. 1220 del bilancio per l'anno 1974; nello stato di previsione della spesa del bilancio dei corrispondenti anni sarà iscritto il cap. 530, con la denominazione indicata nel secondo comma e con lo stanziamento di 800 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 1974

OBERTO TARENA

(7274)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34.

Interventi a favore dei porti regionali e integrazione della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 19 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI DESTINAZIONE E DI USO DELLE AREE, NONCHE' DEI PIANI REGOLATORI DEI PORTI REGIONALI.

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere in proprio, ovvero ad anticipare agli enti istituzionalmente competenti, le spese necessarie per l'elaborazione dei piani di destinazione e di uso delle aree, nonchè dei piani regolatori dei porti di Trieste, Monfalcone, Torviscosa e Porto Nogaro, in un sistema portuale integrato, sulla base delle indicazioni della programmazione economica e della pianificazione urbanistica, tradotte nel programma regionale dei porti che verrà approvato dalla giunta regionale.

Art. 2.

L'assessore alla pianificazione ed al bilancio, d'intesa con l'assessore all'industria ed al commercio e su conforme deliberazione della giunta regionale, provvede con proprio decreto all'anticipo della spesa o, secondo i casi, all'affidamento dello incarico di redigere i piani di cui all'articolo precedente a singoli professionisti o a studi tecnicamente attrezzati, curando i relativi adempimenti sino all'approvazione degli elaborati esecutivi.

Capo II

CONTRIBUTI ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE SUI CAPITALI MUTUATI PER LA REALIZZAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI OPERE, IMPIANTI E RELATIVE ATTREZZATURE, FISSE O MOBILI, DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLO SCALO.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo Ente autonomo del porto di Trieste contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 20 e nella misura massima del 7 % del capitale finanziario mutuato, per la realizzazione di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dello scalo.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a garantire, mediante fidejussione, l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario per il capitale, gli interessi e le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti dell'ente mutuante.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere garanzia sussidiaria per i mutui contratti dall'Ente autonomo del porto di Trieste ai sensi ed entro i limiti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974.

La garanzia viene disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria ed al commercio, di concerto con l'assessore alle finanze.

Art. 5.

La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata all'assessorato regionale dell'industria e del commercio, corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

La giunta regionale delibera sull'ammontare del contributo, alla cui concessione provvede l'assessore all'industria ed al commercio con proprio decreto.

Per tutta la durata del mutuo il contributo è versato direttamente all'istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento e delle scadenze dal medesimo fissate.

Capo III

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1966, N. 2, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1968, N. 37

Art. 6.

Il « Comitato regionale per l'armamento », istituito con legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, muta la propria denominazione in « Comitato regionale dei porti e dei traffici marittimi ».

Art. 7.

L'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, viene così sostituito:

« Il Comitato esprime il proprio parere:

a) sul programma regionale dei porti, nonchè sui piani regolatori e sui programmi di sviluppo dei porti regionali;

b) sulle iniziative e sugli interventi idonei ad incrementare i traffici che ad essi fanno capo, con particolare riguardo ai problemi delle linee marittime, dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture di collegamento;

c) sui provvedimenti legislativi o amministrativi dello Stato e della Regione che riguardino, direttamente o indirettamente, l'economia portuale e marinara del Friuli-Venezia Giulia;

d) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal suo presidente.

Art. 8.

Il comitato, composto dai membri previsti dall'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, viene così integrato:

i) dal direttore regionale dell'assessorato dell'industria e del commercio o dal suo sostituto;

l) dal capo del compartimento doganale;

m) dal direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;

n) dall'ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Trieste;

o) dai rappresentanti dei comuni nel cui territorio sono localizzati i porti della regione;

p) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

q) dai presidenti dell'ente zona industriale di Trieste, del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Ausa-Corno;

r) da un rappresentante degli spedizionieri;

s) da un rappresentante degli agenti marittimi;

t) da un rappresentante degli industriali;

u) da un rappresentante dei commercianti;

v) dal direttore del servizio regionale dei trasporti e dei traffici.

In caso di assenza o di impedimento dell'assessore alla industria ed al commercio, assume la presidenza del comitato il direttore regionale dell'assessorato o il suo sostituto.

Art. 9.

Nell'art. 3, lettera *d*), della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, vengono soppresse le parole: « dell'armamento ».

Il secondo comma dell'art. 4 della medesima legge è sostituito dal seguente: « I componenti non di diritto vengono designati dalle rispettive organizzazioni o categorie ».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, la spesa di lire 150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 12 — categoria IX — il cap. 6903 con la denominazione: « Spese per l'elaborazione dei piani di destinazione e di uso delle aree, nonchè dei piani regolatori dei porti di Trieste, Monfalcone, Torviscosa e Porto Nogaro, in un sistema portuale integrato, sulla base delle previsioni della programmazione economica e della pianificazione urbanistica » e con lo stanziamento di lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubriche n. 7 e n. 12, rispettivamente, per 100 milioni e 50 milioni, dello elenco 5, allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato cap. 6903 e quello di pari importo autorizzato per l'esercizio finanziario 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.

Art. 11.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1994 e nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il cap. 6621 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dello scalo » e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 500 milioni relativo all'annualità dell'esercizio 1974 fa carico al cap. 6621 e quello conseguente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dalla autorizzazione del limite di impegno di lire 500 milioni per lo esercizio finanziario 1975, con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 37, fino all'esercizio 1974.

Art. 12.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'art. 4, primo e secondo comma, della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 vengono istituiti rispettivamente « per memoria » — titolo II — sezione V — rubrica n. 3 — categoria XIII, i seguenti capitoli:

Cap. 6059 con la denominazione: « Oneri derivanti dalla eventuale garanzia concessa sui mutui contratti dall'Ente autonomo del porto di Trieste, per la realizzazione delle opere previste dall'art. 3 » (*Spesa obbligatoria*).

Cap. 6060 con la denominazione: « Oneri derivanti dalla eventuale garanzia concessa sui mutui contratti dall'Ente autonomo del porto di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974 » (*Spesa obbligatoria*).

I predetti capitoli vengono inclusi nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 luglio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 35.

Interventi integrativi per l'agevolazione di mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 19 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1967, N. 17, COME INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1970, N. 8

Art. 1.

La concessione del contributo integrativo annuo costante, così come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è estesa alle opere pubbliche assistite da contributo statale per i mutui contratti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della concessione del contributo gli enti mutuatari dovranno presentare, oltre la documentazione prevista dallo art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, anche copia conforme del provvedimento di concessione del contributo statale.

Art. 2.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:

1) acquedotti, fognature e cimiteri;
2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;
3) edilizia economica e popolare;
4) ospedali e centri ambulatoriali;
5) edilizia scolastica;
6) impianti sportivi;
7) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale.

Le provvidenze previste dal precedente comma saranno concesse con carattere di priorità in favore delle opere di cui ai punti dal n. 1) al n. 5).

La concessione e la somministrazione del contributo di cui al primo comma potrà essere disposta a favore degli enti mutuatari solo al momento in cui gli stessi presenteranno la documentazione di cui all'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17.

Titolo II

GARANZIE FIDEJUSSORIE SUI MUTUI NON ASSISTITI DA CONTRIBUTO REGIONALE CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 3.

I mutui, contratti da province e comuni e loro consorzi, destinati alla realizzazione di opere pubbliche di loro competenza, e non assistiti da contributo regionale, possono essere garantiti dalla Regione qualora l'Ente mutuatario sia impossibilitato a produrre proprie garanzie a copertura del mutuo stesso.

Art. 4.

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata della deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo, e nella quale dovrà essere dichiarata motivamente l'impossibilità dell'ente a produrre proprie garanzie a copertura del mutuo medesimo, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 5.

In relazione ai contributi integrativi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla presente legge, l'assessore alle finanze potrà richiedere documenti al fine di comprovare che i contributi integrativi concessi o da concedere corrispondono alle finalità di cui alla normativa precitata.

Art 6.

In relazione alle garanzie fidejussorie concesse o da concedere in base all'art. 3 della presente legge, l'assessore alle finanze, ferma restando la facoltà della richiesta di documenti, secondo il disposto del precedente art. 5, potrà determinare le condizioni e stabilire le modalità degli eventuali, recuperi, per inadempienza dell'ente mutuatario, stipulando, anche e ove lo ritenga necessario, apposite convenzioni con gli enti predetti.

L'assessore alle finanze è comunque autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate di ammortamento dei mutui garantiti.

Art. 7.

Per le finalità di cui al titolo I della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell'importo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

L'onere di lire 200 milioni relativo alla annualità dell'esercizio finanziario 1974 fa carico al cap. 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, il cui stanziamento di lire 950 milioni viene elevato a lire 1.150 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La denominazione del sopracitato cap. 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è così modificata: « Contributi integrativi annui costanti a favore degli enti che abbiano contratto o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche (legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni) - 8ª delle 20 annualità del limite di 100 milioni, 7ª e 6ª delle 20 annualità dei due limiti di 5 milioni, 5ª delle 20 annualità del limite di 200 milioni, 3ª delle 20 annualità del limite di 150 milioni, 2ª delle 20 annualità del limite di 200 milioni e 1ª delle 20 annualità del limite di 400 milioni.

Art. 8.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal titolo II della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 viene istituito « per memoria » al titolo II — sezione IV — rubrica n. 3 — categoria XIV — il cap. 5606 con la denominazione: « Oneri derivanti dalla concessione delle garanzie fidejussorie sui mutui, non assistiti da contributo regionale, contratti da provincie, comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche » (*spesa obbligatoria*).

Il predetto cap. 5606 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, approvato con l'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 luglio 1974

COMELLI

(7511)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742640)